Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 30 settembre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Il decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, concernente « Disposizioni in materia tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 1° settembre 1980 e presentato il giorno stesso al Parlamento per la conversione in legge, in conseguenza della votazione avvenuta presso la Camera dei deputati il 27 settembre 1980, non è stato convertito in legge.

(8984)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **976.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che all'istituto affluiscono gli insegnamenti di: lingua e letteratura inglese; letteratura anglo-americana; lingua e letteratura tedesca; lingua e letteratura francese; lingua e letteratura spagnola;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 35 dello statuto dell'Università di Bari, relativo agli istituti della facoltà di lettere e filosofia è aggiunto il seguente:

istituto di lingue e letterature straniere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1980
Registro n. 87 *Istruzione, foglio n.* 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1980, n. 578.

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in neurologia ed in medicina del lavoro.

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 17. — La scuola di specializzazione in neurologia ha sede presso la cattedra di clinica neurologica dell'Istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila.

Art. 18. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 19. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 20. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 21. — Il numero massimo degli allievi per l'intero corso di studi è complessivamente di quindici.

Art. 22. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 23. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed istologia del sistema nervoso;
fisiologia del sistema nervoso;
biochimica del sistema nervoso;
elementi di genetica;
psicologia generale;
semeiotica psichiatrica;
psicopatologia.

2° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso;
semeiotica neurologica;
patologia speciale e diagnostica neurologica (1°);
neuroradiologia;
endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° *Anno*:

patologia speciale e diagnostica neurologica (2°);
clinica neurologica (1°);
elettroencefalografia;
elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
neuro-oftalmologia;
neuro-otologia;
esami di laboratorio.

4° *Anno*:

clinica neurologica e terapia (2°);
neurochirurgia;
teoria e clinica della riabilitazione;
neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Tutte le discipline devono essere svolte sotto forma di lezioni, dimostrazioni pratiche, illustrazioni di casi clinici.

Art. 24. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutti e quattro gli anni i corsi ed effettuare quotidianamente esercitazione pratica nei reparti dell'Istituto per tutti e quattro gli anni con diritto ad un mese di vacanza all'anno.

Per i medici che prestano regolare servizio in reparti neurologici ed altri ospedali, la frequenza nei reparti neurologici può essere ridotta a non meno di sei mesi all'anno.

Art. 25. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi devono superare tutte le prove d'esame delle materie impartite durante l'anno accademico.

Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi e hanno superato tutte le materie di insegnamento previste per i quattro anni, sono ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di un argomento pertinente alla neurologia.

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 26. — La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso la cattedra di medicina del lavoro del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila e conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro.

Art. 27. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 28. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 29. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 30. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per anno di corso di studi.

Art. 31. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 32. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

a) igiene del lavoro (1° corso);

b) fisiologia del lavoro ed ergonomia (1° corso);

c) tecnologia industriale;

d) statistica medica e biometria;

e) tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

a) patologia e clinica delle malattie del lavoro (1° corso);

b) igiene del lavoro (2° corso);

c) fisiologia del lavoro ed ergonomia (2° corso);

d) psicologia del lavoro;

e) tossicologia industriale.

3° *Anno*:

a) patologia e clinica delle malattie del lavoro (2° corso);

b) prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro (1° corso);

c) epidemiologia delle malattie da lavoro;

d) radiobiologia e radioprotezione;

e) dermatologia professionale.

4° *Anno*:

a) patologia e clinica delle malattie da lavoro (3° corso);

b) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (2° corso);

c) pronto soccorso;

d) medicina legale e delle assicurazioni;

e) organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.

Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali vengono sostenuti alla fine dell'ultimo corso.

Art. 33. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 34. — Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie biennali o triennali l'esame è sostenuto alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1980
Registro n. 87 Istruzione, foglio n. 26

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica San Salvo, in San Salvo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica San Salvo di San Salvo (Chieti);

Visti i decreti ministeriali 20 marzo 1980 e 21 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 ottobre 1978 al 15 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica San Salvo di San Salvo (Chieti), è prolungata al 14 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1980

Il Ministro: Foschi

(8813)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica San Salvo, in San Salvo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica San Salvo di San Salvo (Chieti);

Visti i decreti ministeriali 20 marzo 1980, 21 marzo 1980 e 30 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 ottobre 1978 al 14 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica San Salvo di San Salvo (Chieti), è prolungata al 13 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1980

Il Ministro: Foschi

(8814)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alluminio Paderno, con sede e stabilimento in Paderno Dugnano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della fallita S.p.a. Alluminio Paderno, con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Alluminio Paderno, con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 luglio 1979 al 13 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1980

Il Ministro: Foschi

(8811)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica San Salvo, in San Salvo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica San Salvo di San Salvo (Chieti);

Visti i decreti ministeriali 20 marzo 1980, 21 marzo 1980, 30 agosto 1980 e 1° settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 ottobre 1978 al 13 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica San Salvo di San Salvo (Chieti), è prolungata al 13 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8815)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elle J - Lavorazioni industriali, in Napoli-Barra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Elle J - Lavorazioni industriali di Napoli-Barra;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1978, 3 maggio 1979, 4 maggio 1979, 30 giugno 1979, 4 gennaio 1980 e 7 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 marzo 1978 al 23 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elle J - Lavorazioni industriali di Napoli-Barra, è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8825)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Fonderia Tagliabue, con sede e stabilimento in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visti i decreti ministeriali 11 febbraio 1980, 12 febbraio 1980 e 8 agosto 1980, con i quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Fonderia Tagliabue, con sede e stabilimento in Milano, sospesi a zero ore dall'11 ottobre 1979 al 6 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Fonderia Tagliabue, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 5 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Milano.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8826)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramiche salentine, in Soleto-Galatina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.r.l. Ceramiche salentine, con sede in Soleto-Galatina (Lecce);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramiche salentine, con sede in Soleto-Galatina (Lecce), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1979 al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8827)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica San Salvo, in San Salvo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica San Salvo di San Salvo (Chieti);

Visti i decreti ministeriali 20 marzo 1980, 21 marzo 1980, 30 agosto 1980, 1° settembre 1980 e 2 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 ottobre 1978 al 13 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica San Salvo di San Salvo (Chieti), è prolungata al 13 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8813)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alluminio Paderno, con sede e stabilimento in Paderno Dugnano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della fallita S.p.a. Alluminio Paderno, con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano);

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 luglio 1979 al 13 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Alluminio Paderno, con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 13 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8812)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario per la Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1977 con il quale è stata accertata nell'area industriale di Si-

racusa la sussistenza della condizione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento o per l'avvio a completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali, sospesi dal 1° ottobre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 11 marzo 1978, 12 agosto 1978, 10 ottobre 1978, 12 febbraio 1979, 8 settembre 1979, 10 settembre 1979 e 24 maggio 1980 di concessione per 27 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per i lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte, con fondi statali, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1980

Il Ministro: Foschi

(8817)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario per la Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1977 con il quale è stata accertata nell'area industriale di Siracusa la sussistenza della condizione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento o per l'avvio a completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali, sospesi dal 1° ottobre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 11 marzo 1978, 12 agosto 1978, 10 ottobre 1978, 12 febbraio 1979, 8 settembre 1979, 10 settembre 1979, 24 maggio 1980 e 10 settembre 1980 di concessione per 30 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per i lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte, con fondi statali, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1980

Il Ministro: Foschi

(8818)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo e stabilimenti a Cuneo e Ferrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e stabilimenti a Cuneo, Ferrara e Mantova, con effetto dal 1° settembre 1977;

Visti i decreti ministeriali 26 settembre 1978, 27 settembre 1978, 9 aprile 1979, 7 agosto 1979 e 28 dicembre 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi, relativamente alle unità di Cuneo e Ferrara;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) e stabilimenti a Cuneo e Ferrara, è prolungata a trentasei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(8821)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazione, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza della condizione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL sospesi dal 30 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 8 febbraio 1979, 10 marzo 1979, 11 giugno 1979, 10 settembre 1979, 13 dicembre 1979, 11 marzo 1980 e 9 giugno 1980 di concessione per ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL;

Rilevata la necessità di promulgare di tre mesi il trattamento in parola a favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' promulgata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 8 febbraio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8824)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1980.

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Rumianca, in Torino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Viste le istanze in data 28 aprile e 3 settembre 1980 con le quali la S.p.a. Rumianca, con sede in Torino, chiede la sospensione della riscossione del carico di imposte arretrate sulle società, sulle obbligazioni, sugli utili distribuiti dalle società, di R.M. cat. C 2 e complementare di rivalsa e relative maggiorazioni, iscritte in unica soluzione nei ruoli speciali di giugno 1979, per un ammontare complessvo di L. 954.846.707, adducendo di non poter attualmente estinguere detta obbligazione tributaria in quanto, a causa della nota, difficile situazione economico-finanziaria del gruppo Rumiancasir, del quale fa parte, il pagamento dell'importo in parola costituirebbe un onere insostenibile e tale da compromettere il mantenimento dei posti di lavoro delle maestranze ed il proseguimento dell'attività produttiva;

Ritenuto che la società istante ha offerto idonea garanzia a tutela del credito erariale;

Ritenuto, altresì, che l'intendenza di finanza di Torino ha espresso parere favorevole alla concessione della

sospensione, in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività produttiva della società in parola;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dell'art. 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dell'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta:

La riscossione del carico tributario di L. 954.846.707 dovuto dalla S.p.a. Rumianca è sospesa per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

L'intendente di finanza di Torino, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

L'efficacia del presente decreto resta condizionata alla prestazione, entro il termine che sarà fissato dall'intendenza di finanza di Torino, della garanzia offerta dalla parte.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(8842)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio F.lli Bianchini, con sede e stabilimento in Marcogliano ed ufficio in Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Calzaturificio F.lli Bianchini, con sede e stabilimento in Marcogliano (Avellino) ed ufficio in Firenze;

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1980 e 6 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 agosto 1979 al 17 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio F.lli Bianchini, con sede e stabilimento in Marcogliano (Avellino) ed ufficio in Firenze, è prolungata al 17 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8839)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SILTI - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. SILTI - Società italiana lavorazioni tintoria industriale di Bari;

Visti i decreti ministeriali 10 maggio 1978, 6 luglio 1978, 19 settembre 1978, 10 novembre 1978, 8 febbraio 1979, 12 aprile 1979, 13 luglio 1979, 12 novembre 1979, 12 febbraio 1980 e 27 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 settembre 1977 al 15 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SILTI - Società italiana lavorazioni tintoria industriale di Bari, è prolungata al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8838)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 15 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° giugno 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 22 settembre 1978, 2 dicembre 1978, 4 dicembre 1978, 19 marzo 1979, 1° giugno 1979, 3 agosto 1979, 3 gennaio 1980 e 11 marzo 1980 di concessione per ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Acerra (Napoli), per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri nove mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 22 settembre 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8837)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Famosa, in Città di Castello.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Famosa di Città di Castello (Perugia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la Regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Famosa di Città di Castello (Perugia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 marzo 1980 al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8831)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Giovanni Serio, in Putignano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura Giovanni Serio di Putignano (Bari);

Visti i decreti ministeriali 27 dicembre 1979 e 15 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 luglio 1979 al 6 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Giovanni Serio di Putignano (Bari), è prolungata al 6 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8830)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1980.

Istituzione di un comitato per i problemi energetici nell'ambito delle aziende postelegrafoniche.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 373, recante norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 23 dicembre 1977 riguardante il « piano energetico nazionale » in materia di risparmi energetici e di uso razionale dell'energia;

Viste le raccomandazioni (CEE) numeri 712, 713 e 714/1977 e 170/1978;

Considerata la notevole importanza che il problema del contenimento del fabbisogno di energia primaria riveste nella dinamica dell'economia nazionale;

Atteso che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che ha in atto importanti esecuzioni nei settori dell'edilizia residenziale ed operativa, intende contribuire nel proprio ambito alla realizzazione di progetti che impieghino tecnologie basate sul risparmio e sulla conservazione dell'energia ed utilizzino, eventualmente, fonti di energia diversificate;

Considerato che ai fini predetti appare opportuno stabilire la diretta e continua consultazione di un comitato che abbia il compito di esprimere adeguati suggerimenti ed indirizzi tecnici nonchè economici ed amministrativi, ed in particolare di:

promuovere ed avviare in forma completa, adeguata e coordinata, la raccolta di informazioni e di dati sui consumi energetici mediante analisi, misurazioni e registrazioni, dati che saranno rilevati in tutti i complessi che ospitano gli uffici ed i servizi PT ed ASST;

effettuare studi e formulare proposte in materia di ottimizzazione all'uso delle risorse energetiche primarie, e predisponendo quanto necessario perchè sia realizzato un progetto tipo ed eventuale impianto pilota;

predisporre uno schema di normativa tecnica e capitolati speciali relativi affinchè sia applicato alle realizzazioni dei settori interessati;

attendere e programmare affinchè siano predisposte delle misure di verifica, a fine opera, atte a valutare i risultati ottenuti in termini di risparmio energetico;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituito, ai fini dell'espletamento dei compiti indicati nelle premesse, un Comitato tecnico per lo studio dei problemi energetici, così composto:

Monaco dott. Ugo, direttore generale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Insinna dott. Vincenzo, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dirigente l'ispettorato generale delle telecomunicazioni;

Cannistrà dott. Giuseppe, consigliere della Corte dei conti;

Vaccaro prof. Gaetano, professore di fisica tecnica alla facoltà di ingegneria di Roma;

Panella ing. Roberto, direttore centrale lavori impianti tecnologici Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Gagliardi prof. Diodato, direttore dell'Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni;

Misino ing. Angelo, dirigente superiore A.S.S.T.;

Setaro ing. Felice, primo dirigente del Ministero dei lavori pubblici;

Murri ing. Mario, commissario governativo del gruppo Monti.

Art. 2.

Il dott. Ugo Monaco svolge le funzioni di presidente, il dott. Vincenzo Insinna sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, il prof. Gaetano Vaccaro svolge le funzioni di vice presidente.

Art. 3.

Il direttore aggiunto di divisione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di Sarra ing. Maurizio è chiamato a svolgere le funzioni di segretario in seno al comitato di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Per l'assolvimento dei propri compiti, il comitato, mentre si avvale della Direzione generale delle poste e telecomunicazioni in via permanente, per l'attuazione dei compiti cui è preposto, può chiedere altresì la collaborazione di funzionari delle aziende postelegrafoniche nonchè di esperti estranei alle aziende medesime.

Art. 5.

Ai predetti componenti il comitato, non spetta alcun compenso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1980

Il Ministro: DARIDA

(8864)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filpes, in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Filpes di Forlì;

Visti i decreti ministeriali 14 dicembre 1978, 11 maggio 1979 e 12 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'8 maggio 1978 al 5 maggio 1979;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filpes di Forlì, è prolungata al 4 novembre 1979;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8832)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Ferrandina, in Ferrandina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica Ferrandina, con sede in Ferrandina (Matera);

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1978, 12 settembre 1979, 16 novembre 1979, 19 marzo 1980 e 30 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Ferrandina, con sede in Ferrandina (Matera), è prolungata al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8836)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Foralt, in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Foralt di Forlì;

Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1979, 3 dicembre 1979, 5 marzo 1980 e 29 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 febbraio 1979 al 24 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Foralt di Forlì, è prolungata al 24 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8835)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pesfin, in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pesfin di Forlì;

Visti i decreti ministeriali 14 dicembre 1978, 27 aprile 1979 e 28 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'8 maggio 1978 al 5 maggio 1979;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pesfin di Forlì, è prolungata al 4 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8833)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Romagnoli, stabilimenti di S. Lazzaro di Savena, Tredozio e Marzeno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Umberto Romagnoli, stabilimenti di S. Lazzaro di Savena (Bologna), Tredozio (Forlì) e Marzeno (Ravenna);

Visti i decreti ministeriali 29 giugno 1979, 11 dicembre 1979, 12 dicembre 1979 e 5 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 marzo 1979 all'8 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Romagnoli, stabilimenti di S. Lazzaro di Savena (Bologna), Tredozio (Forlì) e Marzeno (Ravenna), è prolungata al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8834)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli;

Visti i decreti ministeriali 20 dicembre 1978, 9 aprile 1979, 5 giugno 1979, 8 ottobre 1979, 30 gennaio 1980, 29 aprile 1980 e 17 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 28 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8829)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1980.

Variazione del limite di prezzo per gli spettacoli cinematografici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il quale dispone che l'abbuono del 18 per cento dei diritti erariali (ora imposta sugli spettacoli) concesso agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino lungometraggi nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria è elevato al 35% per le giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto risulti inferiore alle 200 lire nette e dà facoltà di modificare tale limite di prezzo in relazione alle variazioni dell'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo;

Tenuto presente che, in base alle rilevazioni ufficiali effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori — ente cui è affidato il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi — nel 1965, data di entrata in vigore della surrichiamata legge n. 1213, il prezzo medio dei biglietti cinematografici risultava pari a L. 240;

Considerato che, a seguito delle variazioni accertate per il 1978, il limite di prezzo, con decreto ministeriale 25 luglio 1979, è stato elevato a L. 907 nette;

Avuto riguardo che il prezzo medio è ulteriormente salito, raggiungendo nel 1979 l'importo di L. 1.316,05 con un incremento complessivo del 448,35% rispetto al prezzo del 1965;

Considerato che si sono, pertanto, verificati i presupposti voluti dalla legge perchè possa essere nuovamente modificato il suddetto limite di prezzo massimo, ai fini della concessione del maggiore abbuono del 35%;

Considerato che, applicando al limite di prezzo fissato nel 1965 in L. 200 nette lo stesso incremento percentuale del 448,35% riscontrato dal 1965 al 1979 per l'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici, il nuovo limite di prezzo può essere fissato in L. 1097;

Decreta:

Il limite di L. 200 stabilito dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, elevato a L. 907 con il decreto ministeriale 25 luglio 1979, è fissato in L. 1.097 (millenovantasette).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 26 settembre 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
D'AREZZO

(8900)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1980.

Proroga della fusione tra la Cassa di risparmio molisana e il Monte di credito su pegno « Orsini ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Vista la legge 14 dicembre 1939, n. 1922, concernente « disposizioni sulla fusione, anche mediante incorporazione, di casse di risparmio e di monti di credito su pegno »;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979 ha espresso parere favorevole in ordine alle modalità della fusione deliberata dal consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso e del Monte di credito su pegno « Orsini », di 1ª categoria, con sede in Benevento, nonchè sulle connesse nuove norme statutarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 settembre 1979, n. 615, con il quale è stata disposta la fusione della predetta Cassa di risparmio molisana e del citato Monte di credito su pegno « Orsini », nella « Cassa di risparmio molisana - Monte Orsini », con sede in Campobasso;

Visti i propri decreti in data 4 gennaio, 20 marzo, 22 maggio e 25 giugno 1980 numeri 720507, 720843, 721105 e 721195, con i quali è stata fissata e successivamente prorogata la decorrenza degli effetti della summenzionata fusione;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente l'anzidetto termine;

Decreta:

A modifica di quanto in precedenza disposto, il termine dal quale decorrono gli effetti della fusione tra la Cassa di risparmio molisana ed il Monte di credito su pegno « Orsini », di 1ª categoria, è prorogato sino al 31 dicembre 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8958)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 52/1980. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;
Visto il provvedimento C.I.P. n. 37/1980 del 13 luglio 1980;
Preso atto che il decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, che riproponeva le misure contenute nel decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, non è stato convertito in legge, e, quindi, è decaduto;
Considerata la necessità di stabilire i prezzi in relazione al regime fiscale ed all'I.V.A. in vigore alla data del 2 luglio 1980;
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1944, n. 896);

Delibera:

Dalle ore zero del 1° ottobre 1980 i prezzi massimi dei prodotti petroliferi, appresso indicati, sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE

		Benzina super N.O. 98/100 (R.M.)	Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.)	Gasolio I.D. a 53° non inf.
1. — Franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero IVA esclusa:		—	—	—
a) I.F. compresa	L./mc	571.164	561.028	253.820
b) I.F. esclusa	»	224.784	214.648	228.770
2. — Al consumo, franco distributore stradale, I.F. compresa:				
a) IVA compresa	L./litro	700 —	685 —	327 —
b) IVA esclusa	»	625,00	611,61	286,84

3. — Al gestore di distributore stradale e autostradale, I.F. compresa, IVA esclusa, per vendite comprese fra 200.001 e 3.000.000 di litri annui, i prezzi sono di L./litro 595,50 per la benzina super, di L./litro 585,65 per la benzina normale, e di L./litro 272,38 per il gasolio.

Per la determinazione del compenso annuo ai gestori si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. prot. n. 22065 del 21 dicembre 1979.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

Per le benzine è obbligatoria altresì la specifica N.O. (R.M.) nelle fatture e nell'apposito indicatore dei prezzi di vendita al pubblico.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nella tabella CUNA NC 630-01 del 14 aprile 1978 pubblicata nel provvedimento C.I.P. n. 34/1979 del 14 settembre 1979.

Sono determinati dalla libera trattativa delle parti: gli elementi costituenti i contratti di convenzionamento dei punti vendita dei carburanti, i prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi inferiori a 200.001 litri annui o superiori a 3.000.000 litri annui, ai gestori di P.V. «appoggiati» secondo la definizione riportata al paragrafo *A*) punto 3) del provvedimento n. 9/1980, nonchè le condizioni relative alle vendite dei carburanti con il sistema del self-service.

B) PRODOTTI PER RISCALDAMENTO E PER USI INDUSTRIALI

1. — *Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa:*

	Petrolio L./mc	Gasolio L./mc	Olio combustibile viscosità a 50°C — Fluidi sup. a 3° E fino a 5° E L./tonn.	Olio combustibile viscosità a 50°C — Semifluidi sup. a 5° E fino a 7° E L./tonn.
	—	—	—	—
a) I.F. compresa	236.490	253.820	193.220	189.440
b) I.F. esclusa	219.090	228.770	185.920	183.190

2. — *Prezzi da basi di approvvigionamento interne* (distanza dalla costa sup. a 25 km). I prezzi franco raffineria interna e deposito interno si ottengono sommando ai prezzi di cui al precedente punto 1) le seguenti maggiorazioni:

	Dal 1° aprile al 30 settembre — Gasolio e petrolio L./mc	Dal 1° aprile al 30 settembre — O.C. fluido e semifluido L./tonn.	Dal 1° ottobre al 31 marzo — Gasolio e petrolio L./mc	Dal 1° ottobre al 31 marzo — O.C. fluido e semifluido L./tonn.
	—	—	—	—
a) da raffineria interna	1.000	1.150	2.000	2.300
b) da deposito interno (collegato alla raffineria interna con oleodotto):				
distanti fino a 25 km dalla raffineria	1.400	1.600	2.300	2.800
distanti oltre 25 km dalla raffineria	2.000	2.300	2.900	3.450
c) da deposito interno collegato alla costa con oleodotto	1.000	1.150	2.000	2.300

3. — *Determinazione dei comitati provinciali dei prezzi.*

I comitati provinciali dei prezzi stabiliranno i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia, al dettagliante per il petrolio e, al domicilio del consumatore, per il gasolio e gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati ai punti 1) e 2) la maggiorazione relativa alle spese di trasporto per autotreno-botte completa, calcolata con riferimento alla media delle distanze tra i depositi interni dei grossisti della provincia e le basi che concorrono al loro approvvigionamento, tenendo conto delle tariffe di trasporto riportate nella circolare C.I.P. prot. 3599 del 10 marzo 1980. Allo scopo di fronteggiare situazioni eccezionali di carenza di prodotti nella provincia, i C.P.P. potranno tener conto delle maggiori distanze per l'approvvigionamento da basi non abituali.

Per il petrolio confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando ai valori di cui ai punti 1) e 2), aumentati delle spese di trasporto di cui al precedente comma, le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri, IVA esclusa: a canistro . . . . L. 535
per spese di trasporto dei canistri da litri 20, dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante, IVA esclusa: a canistro . . . . » 265
per margine al dettagliante, IVA esclusa: a canistro . . . . » 340

Ogni canistro deve essere munito di targhetta con indicazione del prezzo massimo fissato dal C.P.P.; la targhetta deve essere fornita dal grossista confezionatore e deve essere applicata a cura del dettagliante. Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido e semifluido il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui ai punti 1) e 2), aumentati delle spese di trasporto di cui al secondo comma del presente paragrafo, le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L./mc	O.C. fluido e semifluido L./tonn.
1) per consegne frazionate non superiori a litri 2.000	20.500	24.500
2) per consegne frazionate non superiori a litri 4.000	19.100	23.000
3) per consegne di oltre 4.000 litri	16.700	20.000
4) per consegne in autotreno-botte	10.900	13.000

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente, nei provvedimenti di competenza, il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima.

C) PRODOTTI ESENTI DA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA

Prezzi al netto dell'imposta di fabbricazione e dell'IVA:		Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero
Benzina super N.O. 98/100	L./mc	224.784
Benzina normale N.O. 84/86	»	214.648
Gasolio e prodotti assimilabili	»	228.770
Petrolio e prodotti assimilabili	»	219.090
Olio combustibile viscosità a 50°C:		
fluido da 3°E fino a 5°E e prodotti assimilabili	L./tonn.	185.920
semifluido superiore a 5°E fino a 7°E e prodotti assimilabili	»	183.090
fluidissimo inferiore a 3°E e prodotti assimilabili	»	234.000

I prezzi di vendita dei prodotti destinati all'agricoltura, alla pesca e alla piccola marina, possono essere maggiorati:

1) per vendite franco deposito del grossista situato rispetto alla base abituale di approvvigionamento:

entro 30 km	L./mc	3.300
da km 31 a 70 km	»	4.700
oltre 70 km	»	7.200

2) per vendite al consumo franco deposito del rivenditore (agricoltura) e franco impianto di erogazione (pesca e piccola marina) i prezzi dei prodotti maggiorati delle aliquote di cui al punto 1) possono essere ulteriormente maggiorati di L./mc 11.000.

Per «pesca e piccola marina» si intendono: *a*) le navi da pesca, battenti bandiera italiana, senza alcun limite di stazza; *b*) tutte le altre imbarcazioni escluse quelle da diporto, battenti bandiera italiana, di stazza lorda fino a tonn. 500, che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; *c*) le unità della Marina militare, con un limite di stazza lorda fino a tonn. 800.

Le caratteristiche del gasolio per «agricoltura» e «pesca e piccola marina» devono essere quelle del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 riportate al paragrafo *A*) del presente provvedimento.

Nessuna maggiorazione è dovuta per l'infustamento del prodotto. I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, dei diritti di capitaneria, di tariffe di agenzia, degli oneri per la caricazione dei fusti a bordo del natante e di rifornimento in mare.

Per la determinazione dei prezzi dei prodotti di cui sopra è necessario aggiungere ai prezzi sopra riportati l'imposta di fabbricazione e l'IVA relative alle singole destinazioni fiscali agevolate.

I prezzi massimi per consegne da basi interne relative ai prodotti: petrolio, gasolio, olio combustibile fluido e semifluido, si ottengono sommando ai prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero le stesse maggiorazioni previste al punto 2) del paragrafo *B*) (prodotti da riscaldamento).

Per la vendita al domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente e, per gli usi diversi da quelli agricoli, di tutte le altre spese necessarie per effettuare le forniture.

D) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita previsti per i grossisti uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./mc 1.750 per benzine, gasolio e petrolio e L./tonn. 1.650 per gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione dei prezzi ai grossisti pari alla spesa di cabotaggio effettivamente sostenuta dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce viene movimentata a mezzo oleodotto da raffineria a deposito costiero.

E) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o in canistri del cliente, né per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L./mc 1.750 per i carburanti e di L./tonn. 1.650 per gli olii combustibili e per il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del rivenditore.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrono condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, la opportunità di fissare prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento. I comitati provinciali procederanno entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale prezzi.

I rivenditori e i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme della disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Fino a quando non sarà effettuata, dalle amministrazioni interessate, la revisione delle disposizioni legislative e regolamentari per modificare dal peso al volume il sistema di assegnazione e di distribuzione dei carburanti agevolati, le aziende possono, nella fatturazione a peso, riferire i prezzi unitari dei prodotti destinati all'agricoltura di cui alle lettere B.3 (benzina), C.1 (petrolio) e E.4 (gasolio) della tabella A del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, ai valori delle rispettive densità riportate nel punto *E*) del provvedimento C.I.P. n. 67/1979 del 29 dicembre 1979.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L.
(propano-butano e loro miscele)

A) Per merce sfusa, ex raffineria SIF-SIVA con contenuto di propano saturo o insaturo (idrocarburi C3):

1) non inferiore in volume al 20 % della miscela . . . . L./tonn. 282.238

2) non inferiore in volume all'85 % della miscela (propano commerciale) . . . . . » 294.238

3) non inferiore in volume al 20 % della miscela (butano commerciale) . . . . . » 279.238

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L./tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dello stesso fornitore superiore alle 10.000 tonn. lo sconto è di L./tonn. 2.500.

B) G.P.L. per uso domestico (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

1) Prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio:

con peso netto di G.P.L. superiore a 7 kg fino a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa . . . . L./kg 508

al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 6 % inclusa » 630

con peso netto di G.P.L. superiore a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa . . . . » 504

al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 14 % inclusa » 639

Per le bombole con peso netto superiore a 24 kg, contenenti propano commerciale, il prezzo di cui sopra IVA esclusa, può essere maggiorato di 12 L./kg.

2) Per la consegna della bombola franco domicilio del consumatore con montaggio e prova tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione o per la rimozione ed il ritiro del vuoto, è consentito chiedere un compenso al consumatore adeguato al servizio reso, non superiore in ogni caso a L. 1.350 (IVA compresa) per ogni bombola.

3) Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico il cartello indicante, con caratteri di pari rilevanza, sia il prezzo di vendita franco negozio, sia il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore per le varie confezioni.

C) G.P.L. per uso autotrazione:

al consumo franco distributore stradale, IVA compresa . . L./litro 457

al consumo franco distributore stradale, IVA esclusa . . . » 408,04

al gestore di distributore stradale ed autostradale per vendite comprese fra 200.001 e 3.000.000 di litri annui, IVA esclusa . . . . » 393,59

I prezzi di vendita dei carburanti a gestori di P.V. che erogano complessivamente quantitativi inferiori a 200.001 litri annui e superiori a litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per la determinazione del compenso annuo ai gestori si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. prot. 22065 del 21 dicembre 1979.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto è stata adottata la densità di 0,565 kg/litro a 15°C.

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva a 15°C che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) G.P.L. per uso industriale (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161):

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2) e 3) sub *A)* può essere maggiorato per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto per le spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili.

Roma, addì 30 settembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
BISAGLIA

(9009)

Provvedimento n. 53/1980. Prezzo del metano compresso in bombole per uso autotrazione

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 2/1976 del 12 marzo 1976;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38 del 3 luglio 1980;

Preso atto che il decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, che riproponeva le misure contenute nel decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, non è stato convertito in legge, e, quindi è decaduto;

Considerata la necessità di stabilire il prezzo del metano compresso in bombole in relazione al regime fiscale ed all'I.V.A. in vigore alla data del 2 luglio 1980;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1944, n. 896);

Delibera:

A decorrere dalle ore zero del 1° ottobre 1980 il prezzo massimo di vendita del metano compresso in bombole, con potere calorifero non inferiore a 8.500 calorie per mc, per consegne al compratore è fissato in lire 350 il mc effettivo, I.V.A. ed imposta di consumo incluse.

Roma, addì 30 settembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
BISAGLIA

(9010)

Provvedimento n. 54/1980. Prezzi dello zucchero

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, numeri 55/79, 56/79 e 57/79 del 21 novembre 1979, n. 21/1980 del 30 aprile 1980 e numeri 36 e 39/80 rispettivamente del 1° e 2 luglio 1980;

Preso atto che il decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, che riproponeva le misure contenute nel decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, non è stato convertito in legge e, quindi, è decaduto;

Ritenuto necessario adeguare a tale situazione i prezzi dello zucchero di cui al citato provvedimento C.I.P. n. 39/1980 del 2 luglio 1980;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

1. — Con decorrenza dalle ore zero del 1° ottobre 1980, il provvedimento C.I.P. n. 39/1980 del 2 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1980, è abrogato.

Contemporaneamente entrano in vigore i prezzi dello zucchero fissati con il provvedimento C.I.P. n. 36/1980 del 1° luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1980.

Roma, addì 30 settembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
BISAGLIA

(9011)

Provvedimento n. 55/1980. Prezzi delle specialità medicinali

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Preso atto che il decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503 che riproponeva le misure contenute nel decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, non è stato convertito in legge e, quindi, è decaduto;

Visti i provvedimenti numeri 40 e 41/1980 del 3 luglio 1980 e dell'8 agosto 1980;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

1. — I provvedimenti numeri 40 e 41/1980 citati nelle premesse vengono annullati a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono così ripristinati i prezzi delle specialità medicinali determinati con i provvedimenti C.I.P. anteriori al 3 luglio 1980.

2. — I farmacisti sono temporaneamente tenuti a cedere le confezioni che riportano in fustella o etichetta originale il provvedimento C.I.P. n. 40/1980 al prezzo ridotto come al precedente punto 1).

3. — Tutte le confezioni di specialità medicinali che non riportano alcuna indicazione di provvedimenti C.I.P., i cui prezzi sono stati determinati successivamente al 3 luglio 1980 e tutte le confezioni di specialità medicinali determinate con provvedimenti C.I.P. successivi a tale data, saranno cedute al prezzo che risulta in etichetta o fustella originale ridotto dell'1,9% arrotondato per eccesso o per difetto alle cinque lire. Tali confezioni dovranno riportare gli estremi del presente provvedimento, ad eccezione di quelle riportanti gli estremi dei provvedimenti C.I.P. numeri 47 e 48/1980.

4. — Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento ai produttori di specialità medicinali è fatto obbligo, mediante l'adozione di una sovrastampa indelebile o di un bollino trasparente autoadesivo da apporre sull'etichetta o fustella originale, l'indicazione del nuovo prezzo al pubblico e gli estremi dei provvedimenti C.I.P. originali.

Roma, addì 30 settembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
BISAGLIA

(9012)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio di prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'A.I.M.A.;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1980, n. 338, con il quale è stato affidato all'A.I.M.A. il compito di procedere per un triennio all'acquisto e allo stoccaggio di prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1980 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono stati stabiliti i prezzi di acquisto e le caratteristiche qualitative che devono avere i prodotti della distillazione nel primo anno di applicazione del citato decreto-legge;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio di tali prodotti;

Nell'adunanza del 17 settembre 1980;

Ha deliberato:

Art. 1.

Ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito nella legge 18 luglio 1980, n. 338 e nel decreto ministeriale 31 luglio 1980, possono formare oggetto di acquisto da parte dell'A.I.M.A., nel primo anno di applicazione di tali disposizioni, i seguenti prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola effettuata, a norma del regolamento (CEE) n. 564/80 del 3 marzo 1980, e successive modificazioni, da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e loro unioni e da produttori singoli titolari di aziende agricole o altri vinificatori titolari di impianti di vinificazione:

a) l'alcole etilico buon gusto prodotto prima dell'entrata in vigore della citata legge 18 luglio 1980, n. 338, e avente i requisiti previsti dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 1980, nonchè l'alcole con gradazione non inferiore a 92° idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto alla denaturazione, in quantità non superiore al 6% di ciascuna partita di prodotto offerta in vendita;

b) l'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni, nonchè l'alcole con gradazione non inferiore a 90° idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto alla denaturazione, in quantità non superiore al 6% di ciascuna partita di prodotto offerta in vendita;

c) l'alcole etilico greggio con gradazione non inferiore a 92°.

Art. 2.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti di cui al precedente art. 1 è effettuato in base ad offerta scritta del venditore, contenente le seguenti indicazioni:

a) il nome, cognome e indirizzo del venditore (per le persone giuridiche la denominazione o ragione sociale e sede, nonchè il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante);

b) la quantità (espressa in ettolitri), qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita, con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione di vini da tavola di cui al regolamento (CEE) n. 564/80;

c) elenco dei produttori che hanno avviato alla distillazione la quantità di vino da tavola, da cui è stata ottenuta la partita di prodotto offerta in vendita;

d) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

e) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato.

Art. 3.

L'offerta di vendita deve pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 31 dicembre 1980, corredata dai seguenti documenti in originale o in copia autentica:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le persone giuridiche) o della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e per le società di fatto), di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta, indicante tra l'altro le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) dichiarazione del competente UTIF relativa alla partita di prodotto offerta in vendita, da cui risultino:

la quantità in ettolitri, la qualità e la gradazione alcolica del prodotto;

che il prodotto proviene dalla distillazione dei vini da tavola di cui al regolamento (CEE) n. 564/80 e ha i requisiti previsti dal decreto ministeriale 31 luglio 1980;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori che hanno ceduto il vino per la distillazione;

il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

c) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria o del magazzino di invecchiamento, presso il quale è depositata la partita di prodotto oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

d) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 4.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale.

Art. 5.

I prezzi di acquisto dovuti dall'A.I.M.A. al venditore sono i seguenti:

a) L. 1.345 per ettolitro e per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, per l'alcole etilico buon gusto avente i requisiti previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 31 luglio 1980.

Lo stesso prezzo è corrisposto anche per l'alcole con gradazione non inferiore a 92°, idoneo alla denaturazione, che viene ceduto nel limite del 6% della partita di alcole offerta in vendita;

b) L. 1.385 per ettolitro e per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, per l'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni.

Lo stesso prezzo è corrisposto anche per l'alcole non inferiore a 90°, idoneo alla denaturazione, che viene ceduto nei limiti del 6% della partita di prodotto offerta in vendita;

c) L. 1.275 per ettolitro e per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, per l'alcole etilico greggio con gradazione alcolica non inferiore a 92°.

I prezzi suddetti si applicano a merce nuda in partenza dal luogo di immagazzinamento del prodotto.

Art. 6.

L'A.I.M.A. dispone per il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore dietro presentazione di fattura emessa dal venditore medesimo successivamente al ricevimento della lettera dell'A.I.M.A. di cui al precedente art. 4.

Art. 7.

L'acquisto è eseguito senza estrazione del prodotto dal luogo in cui è immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato, con le modalità e le condizioni da definire a mezzo di contratto a trattativa privata e fino al 31 agosto 1983, al titolare della distilleria produttrice o del magazzino di invecchiamento in cui trovasi depositato il prodotto.

L'acquavite di vino deve essere conservata esclusivamente in contenitori di acciaio inox o in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento nè interno nè esterno.

Nel contratto sarà prevista a favore del depositario il diritto di prelazione sulle vendite delle partite di prodotto detenute in deposito, disposte dall'A.I.M.A. mediante pubblica gara.

Art. 8.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1980

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(8886)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 25 luglio 1980, concernente la sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'ente autonomo Teatro La Fenice di Venezia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 dell'11 agosto 1980, nel dispositivo, al primo comma, dove è scritto: « L. *150.159.665* », leggasi: « L. *330.659.694* ».

(8877)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 709 mod. 241 D.P. — Data: 14 giugno 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Bolzano. — Intestazione: Carli Bruno, nato il 4 aprile 1941 ad Appiano. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(8774)

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 177 mod. 241 D.P. — Data: 17 dicembre 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Udine. — Intestazione: Del Mestre Livio, nato a Trivignano Udinese il 7 ottobre 1902. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 8. — Capitale lire 55.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(8775)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di biologo nel ruolo degli esperti della carriera direttiva

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, concernenti rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, sull'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1979, con il quale il Ministero per i beni culturali e ambientali è stato autorizzato a bandire pubblici concorsi nell'anno 1979;

Accertato che nel ruolo degli esperti della carriera direttiva, di cui alla tabella I, 7, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805, sussistono le vacanze per indire un concorso a due posti di biologo in prova;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di biologo in prova nel ruolo degli esperti della carriera direttiva.

I vincitori del concorso saranno assegnati all'Istituto centrale del restauro (uno) e al centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli archivi di Stato (uno).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in scienze biologiche o naturali.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purchè complessivamente non siano superati i quaranta anni di età.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età.

Per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio il limite massimo di età non può superare i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti o di imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Università o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli accademici, amministrativi e scientifici, che i concorrenti ritengano presentare ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'idoneità conseguita nei precedenti concorsi per l'accesso alla medesima carriera.

I suindicati documenti, ad eccezione delle pubblicazioni, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non è ammesso far riferimento ai titoli trasmessi per la partecipazione a precedenti concorsi.

Non verranno presi in considerazione i titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un argomento concernente i processi di alterazione biologica di uno o più tra i seguenti materiali: materiali cellulosici e proteici; malte, intonaci e materiali lapidei;

2) soluzione di quesiti relativi a uno o più tra i seguenti argomenti: micologia applicata, microbiologia del suolo, entomologia; biochimica ed enzimologia applicate; aerobiologia; meccanismi del biodeterioramento e sua prevenzione; allestimento di preparati microscopici e colorazioni vitali dei più noti tipi di microflora e loro riconoscimento al microscopio ottico ed elettronico; metodologie di isolamento e sottoisolamento colturale qualitativo e quantitativo su mezzi liquidi e solidi; criteri di sistematica microbica classica e moderna; processi di disinfestazione, disinfestazione e sterilizzazione.

Colloquio:

1) discussione degli elaborati e colloquio sugli altri argomenti specificati nel programma delle prove scritte;

2) lettura e traduzione, ad apertura di libro e senza alcun sussidio, di un testo tecnico in inglese, francese o tedesco, a scelta del candidato;

3) servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali.

4) legislazione concernente la tutela dei beni culturali e ambientali.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma.

I candidati riceveranno comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui si svolgeranno le prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati sono tenuti a presentarsi nella sede d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'amministrazione.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e di preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nelle quali dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il genitore del candidato prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduto per servizio produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto di guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente ed assimilato:

a) per sottufficiali e militari di truppa ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, decreto ministeriale n. 1-04-OM del Ministero della difesa-Esercito, ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente del Ministero per i beni culturali e ambientali: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma: certificato della competente autorità militare;

23) partecipanti ai progetti previsti dall'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, contenente provvedimenti per l'occupazione giovanile, modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 479: certificato dell'amministrazione attestante il servizio prestato.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, nel

termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati che hanno superato il quarantesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente articolo 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando, e l'annotazione degli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) diploma originale del titolo di studio prescritto o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare un certificato su carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

g) dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione ad almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera, rilasciata dalla scuola di perfezionamento o di specializzazione;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

i) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare e del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

Gli aspiranti indigenti hanno la facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), del ricordato art. 12.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *i*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati biologi in prova nel ruolo degli esperti della carriera direttiva.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumano servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1980

p. *Il Ministro*: PICCHIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1980
Registro n. 9 *Beni culturali, foglio n.* 232

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito), nato a . . . . il . . . . . ., residente in . . . . (provincia di . . . . .), via . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a due posti di biologo in prova nel ruolo degli esperti della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1980.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);

3) non ha riportato condanne penali (oppure: ha riportato le seguenti condanne penali) (2) . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Università degli studi di . . . . il . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le eventuali comunicazioni è il seguente . . . . e si impegna a far conoscere le successive variazioni.

Data, ...

Firma (3) .
(autenticazione della firma)

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(8734)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di chimico nel ruolo degli esperti della carriera direttiva

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, concernenti rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, sull'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1979, con il quale il Ministero per i beni culturali e ambientali è stato autorizzato a bandire concorsi pubblici nell'anno 1979;

Accertato che nel ruolo degli esperti della carriera direttiva, di cui alla tabella I, 7, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805, sussistono le vacanze per indire un concorso a tre posti di chimico in prova;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di chimico in prova nel ruolo degli esperti della carriera direttiva.

Dei suddetti posti uno è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione che rivestano la qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata e che siano in possesso del prescritto diploma di laurea.

I vincitori del concorso saranno assegnati al centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli archivi di Stato (due) e all'Istituto centrale del restauro (uno).

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in chimica o in chimica industriale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati o di un anno per ogni figlio vivente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purchè complessivamente non siano superati i quaranta anni di età.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età.

Per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio il limite massimo di età non può superare i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti o di imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.
Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Università o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli accademici, amministrativi e scientifici, che i concorrenti ritengano presentare ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'idoneità conseguita nei precedenti concorsi per l'accesso alla medesima carriera.

I suindicati documenti, ad eccezione delle pubblicazioni, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non è ammesso far riferimento ai titoli trasmessi per la partecipazione a precedenti concorsi.

Non verranno presi in considerazione i titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un argomento attinente alla chimica-fisica delle superfici; ovvero alle strutture e caratteristiche delle sostanze polimeriche naturali e artificiali; ovvero alla formazione dei composti inquinanti dell'atmosfera e ai loro meccanismi d'azione sui materiali;

2) soluzione di una serie di quesiti relativi a uno o più tra i seguenti argomenti:

a) metodi di misura di grandezze chimico-fisiche (viscosità, tensione superficiale, angolo di contatto, grado di polimerizzazione, peso molecolare, indice di rifrazione, costante dielettrica, potenziale di ossido-riduzione);

b) principi fondamentali dei metodi di analisi strumentale (spettrofotometria visibile, UV e IR; cromatografia; gascromatografia; diffrazione X; fluorescenza X dispersiva e in lunghezza d'onda; analisi termica differenziale; spettrometria di massa; spettrografia di emissione; risonanza magnetica nucleare;

c) soluzione di un problema numerico di stechiometria;

d) elaborazione statistica dei dati sperimentali.

Colloquio:

1) discussione degli elaborati e colloquio sugli altri argomenti specificati nel programma delle prove scritte, nonchè sui seguenti argomenti: strutture, caratteristiche e processi di deterioramento di: legno, carta e pergamena; materiali cellulosici e proteici; malta, intonaci e materiali lapidei; metalli e loro leghe; materiali plastici;

2) lettura e traduzione, ad apertura di libro e senza alcun sussidio, di un testo tecnico in inglese, francese o tedesco, a scelta del candidato;

3) servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali;

4) legislazione concernente la tutela dei beni culturali e ambientali.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma.

I candidati riceveranno comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui si svolgeranno le prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati sono tenuti a presentarsi nella sede d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'amministrazione.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempre chè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e di preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nelle quali dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato privinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il genitore del candidato prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduto per servizio produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto di guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente ed assimilato:

a) per sottufficiali e militari di truppa ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, decreto ministeriale 1-04-OM del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma: certificato della competente autorità militare;

23) partecipanti ai progetti previsti dall'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, contenente provvedimenti per l'occupazione giovanile, modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, numero 351, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 479: certificato dell'amministrazione attestante il servizio prestato.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati che hanno superato il quarantesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente articolo 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando, e l'annotazione degli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) diploma originale del titolo di studio prescritto o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel caso che il diploma originale non sia stato

rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare un certificato su carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

g) dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione ad almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera, rilasciata dalla scuola di perfezionamento o di specializzazione;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

i) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare e del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

Gli aspiranti indigenti hanno la facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), del ricordato art. 12.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *i*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati chimici in prova nel ruolo degli esperti della carriera direttiva.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumano servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1980

p. *Il Ministro*: PICCHIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1980
Registro n. 9 *Beni culturali, foglio n.* 233

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali ed ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) nato a . . . il . . ., residente in . . (provincia di . . . .), via . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a tre posti di chimico in prova nel ruolo degli esperti della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1980.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);

3) non ha riportato condanne penali (oppure: ha riportato le seguenti condanne penali) (2) . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'Università degli studi di . . . il . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le eventuali comunicazioni è il seguente . . . . e si impegna a far conoscere le successive variazioni.

Data, ...

Firma (3) . . . .
(autenticazione della firma)

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro chè prestano servizio militare, è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(8735)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di segretario nel ruolo centrale e periferico, carriera di concetto.

Le prove scritte del concorso a sette posti di segretario nel ruolo centrale e periferico, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 23 aprile 1980 si svolgeranno nei giorni 8 e 9 maggio 1981, con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma.

(8890)

Rinvio della fissazione della data e della sede previste per lo svolgimento della prova scritta del concorso a dodici posti di coadiutore nel ruolo centrale e periferico, carriera esecutiva.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1980 saranno indicate la data e la sede previste per lo svolgimento della prova scritta del concorso a dodici posti di coadiutore nel ruolo centrale e periferico, carriera esecutiva, indetto con decreto ministeriale 23 aprile 1980.

(8891)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Le prove scritte del concorso sopra indicato, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 1 Istruzione, foglio n. 277 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 dell'8 febbraio 1980, si svolgeranno in Roma nei giorni 22 e 23 gennaio 1981, con inizio alle ore 8, negli istituti e nei locali di seguito elencati, presso i quali dovranno presentarsi i candidati con i cognomi corrispondenti alle lettere alfabetiche indicate a fianco di ciascun istituto:

liceo classico «F. Vivona», via della Fisica, 14: lettere A-V-W-X;

istituto tecnico per geometri «Leon Battista Alberti», viale della Civiltà del Lavoro, 4: lettere P-Q;

istituto tecnico commerciale «Ruiz», viale Africa, 109; lettera D;

liceo scientifico «S. Cannizzaro», viale della Previdenza Sociale, 20: lettere T-U;

scuola media «E.U.R.», viale della Civiltà del Lavoro, 4: lettere F-I-J-Y;

scuola media «A. Severo», via Alessandro Severo, 208: lettere R-Z;

scuola media «Vivaldi», via Alessandro Severo, 210: lettere N-O;

palazzo dello sport - Eur, piazzale dello Sport: lettere B-C-E-G-H-K-L-M-S.

N.B.: Le donne coniugate dovranno presentarsi presso i locali che hanno l'indicazione della lettera alfabetica corrispondente al cognome da nubile.

(8935)

REGIONE LOMBARDIA

Stralcio di sedi dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 78/SAN-SO del 21 giugno 1976, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1976;

Visto l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 861;

Considerato che nel predetto bando erano state messe a concorso le seguenti condotte mediche: Sondalo 2ª; Teglio 1ª; Bianzone ed il consorzio medico di Colorina-Fusine e Cedrasco;

Viste le note del comune di Sondalo prot. n. 1693 del 30 aprile 1979; Teglio prot. n. 2450 del 4 maggio 1979; Ponte V.na prot. n. 1467 del 30 aprile 1979 e del consorzio medico di Colorina-Fusine e Cedrasco prot. n. 1061 del 4 maggio 1979, con le quali hanno dichiarato che la condotta medica era coperta al 30 giugno 1978 da interino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Vista la legge regionale n. 17 del 2 luglio 1972;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 333 del 2 ottobre 1979;

Decreta:

In attesa dell'emanazione delle norme riguardanti le modalità ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali del personale avente titolo ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 861, le condotte mediche di Colorina-Fusine e Cedrasco; di Teglio 1ª e di Sondalo 2ª sono stralciate dal bando di concorso n. 78/SAN-SO del 21 giugno 1976.

Il presente decreto verrà pubblicato nelle forme di legge e verrà altresì notificato a tutti i concorrenti che hanno presentato domanda entro i termini prescritti.

Sondrio, addì 26 maggio 1980

p. *Il presidente*: VITIELLO

(8684)

Stralcio di sedi dal concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 76/SAN-SO del 31 ottobre 1975, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1974;

Visto l'art. 47, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 833/1978 e l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 861;

Considerato che nel predetto bando di concorso erano state messe a concorso le seguenti condotte ostetriche: consorzio ostetrico di Colorina-Fusine e Cedrasco, condotta ostetrica di Grosotto, condotta ostetrica di Talamona, consorzio ostetrico di Lovero Sermio, consorzio ostetrico di Tresivio-Poggiridenti;

Viste le note dei comuni di Grosotto e Talamona con le quali hanno dichiarato che la condotta era coperta al 30 giugno 1978 da ostetrica interina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 2 luglio 1972;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 33 del 2 ottobre 1979;

Decreta:

In attesa dell'emanazione delle norme riguardanti le modalità ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali del personale avente titolo ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 861, del bando di concorso n. 76/SAN-SO del 31 ottobre 1975 sono stralciate le seguenti condotte ostetriche:

1) condotta ostetrica di Talamona (Sondrio);
2) condotta ostetrica di Grosotto (Sondrio).

Il presente decreto verrà pubblicato nelle forme di legge e verrà altresì notificato a tutte le interessate che hanno presentato domanda entro i termini prescritti.

Sondrio, addì 26 maggio 1980

p. *Il presidente*: VITIELLO

(8687)

Revoca del bando di concorso a posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 174/SAN-SO del 12 settembre 1978, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1977;

Visto l'art. 47, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 833/78 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 861 del 20 dicembre 1979, art. 67;

Considerato che nel predetto bando erano state messe a concorso le seguenti condotte:

condotta medica di Sondrio n. 2;
condotta medica di Berbenno;
condotta ostetrica di Grosotto;

Viste le sottoelencate note:

comune di Sondrio nota n. 5597 del 14 maggio 1979;
comune di Berbenno nota n. 1012 del 14 maggio 1979;
comune di Grosotto nota n. 1506 del 14 maggio 1979,

con le quali hanno dichiarato che le condotte erano coperte dal medico o ostetrica, interino, alla data del 30 giugno 1978;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972;

Vista la legge regionale n. 17 del 2 luglio 1972;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 333 del 2 ottobre 1979;

Decreta:

Il bando di concorso indetto con decreto n. 174/SAN-SO del 12 settembre 1978 è revocato per i motivi di cui alle premesse.

Il presente decreto verrà pubblicato nelle forme di legge e verrà altresì notificato a tutti i concorrenti che hanno presentato domanda entro i termini prescritti.

Sondrio, addì 2 giugno 1980

p. *Il presidente*: VITIELLO

(8686)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di una sede farmaceutica vacante nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2171 in data 31 dicembre 1979 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento della seconda sede farmaceutica di nuova istituzione nel comune di Fermignano;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni e le proposte pervenute dalla regione Marche, dall'ordine provinciale farmacisti e dall'Università degli studi di Urbino;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Janniello dott. Ugo, dirigente amministrativo in servizio presso l'ente regione Marche.

Componenti:

Conti dott. Sergio, dirigente medico in servizio presso lo ente regione Marche;

Fornaini prof. Giorgio, preside della facoltà di farmacia e professore ordinario di chimica biologica della Università degli studi di Urbino;

Mari dott. Dino, farmacista titolare;

Martinelli dott. Mario, farmacista esercente in farmacia - non titolare.

Segretario:

Righi Nelson, funzionario direttivo in servizio presso lo ente regione Marche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Pesaro, addì 1° settembre 1980

Il medico provinciale: FERRATI

(8786)

OSPEDALE DI MORTARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale «S. Ambrogio», a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mortara (Pavia).

(3232/S)

OSPEDALE CIVILE DI SACILE

Concorso ad un posto di assistente del servizio «A» di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio «A» di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sacile (Pordenone).

(3225/S)

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Concorso ad un posto di primario dell'istituto di radioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario dell'istituto di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale — ufficio assunzioni — dell'ente in Udine.

(3222/S)

OSPEDALE «CAV. RAFFAELE APICELLA» DI POLLENA TROCCHIA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Pollena Trocchia (Napoli).

(3223/S)

OPERA PIA OSPEDALE «S. MARCO» DI GROTTAGLIE

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grottaglie (Taranto).

(3224/S)

OSPEDALE « NIGUARDA - CA' GRANDA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di medicina nucleare;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia pediatrica;

un posto di aiuto dell'istituto di anatomia ed istologia patologica;

un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi addetti all'istituto di terapia fisica e riabilitazione;

un posto di assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(3233/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA » DI SALERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di astanteria ed accettazione;

un posto di aiuto di istologia e anatomia patologica;

un posto di aiuto di radioterapia;

un posto di assistente di nefrologia e dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salerno.

(3231/S)

OSPEDALE « RONZONI E PRINCIPESSA JOLANDA » DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e a quattro posti di assistente del servizio di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(3234/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO D'ASSISI » DI OLIVETO CITRA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto pediatra;

un posto di aiuto dirigente e due posti di assistente della sezione di urologia;

un posto di aiuto dirigente e due posti di assistente della sezione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Oliveto Citra (Salerno).

(3226/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802680)